




# CITTA' DI LATIANO

Provincia di Brindisi

Servizio Ecologia \* Ambiente \* Verde Pubblico

## REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO



Approvato con atto del Commissario Straordinario  
- assunti i poteri del Consiglio Comunale -  
n. 15 del 05.04.2007

# REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

## INDICE

<b>Articolo 1</b>	Principi e contenuti	pag. 3
<b>Articolo 2</b>	Campo di applicazione	pag. 3
<b>Articolo 3</b>	Compiti del Comune	pag. 4
<b>Articolo 4</b>	Regolamentazione degli abbattimenti	pag. 4
<b>Articolo 5</b>	Autorizzazione all'abbattimento	pag. 5
<b>Articolo 6</b>	Potature	pag. 6
<b>Articolo 7</b>	Tutela dell'area di pertinenza delle alberature esistenti	pag. 7
<b>Articolo 8</b>	Divieto di danneggiamento	pag. 8
<b>Articolo 9</b>	Norme per gli interventi edilizi e per la difesa delle piante in area di cantiere	pag. 10
<b>Articolo 10</b>	Difesa fitosanitaria	pag. 11
<b>Articolo 11</b>	Scelta delle specie botaniche nei nuovi impianti e nelle sostituzioni	pag. 11
<b>Articolo 12</b>	Distanze minime nei nuovi impianti e nelle sostituzioni	pag. 12
<b>Articolo 13</b>	Tutela degli alberi di pregio	pag. 12
<b>Articolo 14</b>	Interventi sugli alberi di pregio	pag. 13
<b>Articolo 15</b>	Sostituzioni a seguito di abbattimenti di alberi di pregio	pag. 13
<b>Articolo 16</b>	Salvaguardia dei parchi e giardini di significato storico, architettonico ed ambientale	pag. 13
<b>Articolo 17</b>	Ambito di applicazione e destinatari	pag. 14
<b>Articolo 18</b>	Comportamenti vietati	pag. 14
<b>Articolo 19</b>	Comportamenti ed azioni soggetti ad autorizzazione	pag. 15
<b>Articolo 20</b>	Vigilanza	pag. 15
<b>Articolo 21</b>	Sanzioni	pag. 15
<b>Articolo 22</b>	Norma finale	pag. 17
<b>ALLEGATI</b>		
<b>Allegato 1</b>	Comunicazione per l'abbattimento di alberi morti	pag. 18
<b>Allegato 2</b>	Domanda di autorizzazione per l'abbattimento	pag. 19
<b>Allegato 3</b>	Lotta fitosanitaria	pag. 20
<b>Allegato 4</b>	Calcolo dell'indennizzo	pag. 21
<b>TABELLE</b>		
<b>Tabella 1</b>	Alberi e arbusti autoctoni consigliati	pag. 25
<b>Tabella 2</b>	Altri alberi consigliati	pag. 27
<b>Tabella 3</b>	Alberi sconsigliati Tabella	pag. 28
<b>Tabella 4</b>	Specie sconsigliate per motivi fitosanitari	pag. 28
<b>Tabella 5</b>	Specie consigliate perché non a rischio di fuoco batterico	pag. 29

# REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

## Articolo 1 - Principi e contenuti

1. La città di Latiano, in conformità con i principi sanciti dall'articolo 9, comma II, della Costituzione, riconosce:

- ❑ l'importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene comune da tutelare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro;
- ❑ che il verde, sia pubblico che privato, è elemento di indiscutibile valore per l'ambiente e per l'igiene dell'aria, dell'acqua e del suolo; ed assume importanza fondamentale negli aspetti sociali e nel miglioramento qualitativo delle condizioni di vita.

2. La città di Latiano, con il presente regolamento e nell'osservanza dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi vigenti, intende tutelare il verde pubblico e privato del proprio territorio, in quanto esso costituisce importante risorsa naturale e patrimonio storico - ambientale della città.

3. Il presente regolamento riconosce le seguenti funzioni svolte dal verde:

- ❑ ambientale;
- ❑ climatica;
- ❑ ecologica
- ❑ paesaggistica
- ❑ estetica
- ❑ educativa
- ❑ culturale
- ❑ decorativa
- ❑ di sicurezza del territorio
- ❑ economica;
- ❑ igienica;
- ❑ psicologica;
- ❑ ricreativa;
- ❑ storica.

4. Il presente regolamento indica inoltre le linee guida nella formazione di nuove aree verdi e nell'arricchimento del patrimonio floristico, sia in senso qualitativo che quantitativo e detta disposizioni di difesa:

- ❑ delle alberature, degli arbusti e delle siepi;
- ❑ dei parchi e dei giardini pubblici e privati;
- ❑ degli alberi di pregio e di quelli tutelati
- ❑ delle aree di pregio ambientale,
- ❑ delle macchie di vegetazione

## Articolo 2 – Campo di applicazione

1. Sono oggetto di protezione:

- ❑ le aree utilizzate a verde pubblico e privato;
- ❑ le banchine stradali alberate;
- ❑ gli alberi e gli arbusti, pubblici o privati, presenti nel territorio comunale.

2. Le piantate di particolare pregio verranno rilevate, censite e segnalate alla popolazione proprio per la valenza storica che hanno sul territorio.

3. Sono esclusi dalla presente normativa:

- ❑ gli interventi sulle alberature, siepi e arbusti collegati con attività in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola, quali alberi da frutto, vivai, orti e simili, ecc...;
- ❑ ogni altra essenza arborea ed erbacea attinente all'attività agricola posta sul territorio agricolo, ad eccezione degli alberi ed arbusti di pregio individuati dall'amministrazione comunale nel censimento.

### **Articolo 3 – Compiti del Comune**

1. La città di Latiano si impegna a:

- ❑ fornire ai cittadini indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde;
- ❑ redigere un censimento del patrimonio verde pubblico esistente;
- ❑ redigere un censimento del patrimonio arboreo di pregio, pubblico e privato;
- ❑ eseguire sul verde di proprietà comunale, interventi colturali ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ❑ pubblicizzare il presente regolamento e fornire occasioni di informazione e formazione ai cittadini e alle ditte che operano sul verde;
- ❑ promuovere la formazione nelle scuole sull'argomento oggetto del presente regolamento, nonché iniziative di valorizzazione del verde.

### **Articolo 4 – Regolamentazione degli abbattimenti**

1. In base al presente regolamento sono oggetto di salvaguardia, ovvero ne è vietato l'abbattimento ed il danneggiamento a qualsiasi titolo:

- a) gli alberi riconosciuti di pregio a livello comunale con apposito specifico e successivo atto deliberativo della Giunta Comunale, susseguente al censimento del patrimonio verde;
- b) gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm ( $\varnothing > 25$  cm), misurata ad una altezza di 120 cm dal suolo;
- c) gli alberi con più tronchi aventi somma delle circonferenze dei vari fusti superiore a 120 cm, misurate ad un'altezza di 120 cm dal suolo;

2. Le presenti prescrizioni valgono anche per gli alberi fruttiferi classificati di pregio.

3. L'abbattimento di alberi o arbusti oggetto di salvaguardia, può essere autorizzato solo in caso di:

- ❑ morte dell'albero;
- ❑ stretta necessità;
- ❑ straordinarietà.

#### **4. Morte dell'albero**

L'abbattimento di alberi o arbusti morti deve avvenire previa comunicazione, come da modulistica allegata, corredata di relativa documentazione fotografica. Il Comune potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare eventuali cause dolose della morte dell'albero, che, qualora siano accertate, determineranno le procedure sanzionatorie per l'abbattimento senza autorizzazione. Il Comune, inoltre, potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare eventuali difformità rispetto alla documentazione ricevuta e potrà fornire eventuali indicazioni per la sostituzione dell'albero abbattuto,

ove se ne ravvisi l'opportunità. Qualora sia accertata l'insussistenza della morte fisiologica dell'albero, saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

#### **5. Stretta necessità**

Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire grave pericolo per l'incolumità pubblica delle persone o delle cose. In tal caso, il proprietario potrà procedere all'abbattimento, previa presentazione al Servizio Comunale competente di specifico atto di constatazione della situazione di fatto da parte di tecnici competenti, ovvero sulla scorta di una perizia tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato e competente. Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto.

Qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di necessità saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

#### **6. Straordinarietà**

La straordinarietà si ravvisa quando:

1. gli alberi o gli arbusti presentino gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza;
2. gli alberi o gli arbusti presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico;
3. gli alberi o gli arbusti provochino danni a strutture od opere esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta;
4. gli alberi o gli arbusti presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
5. l'abbattimento sia ordinato da una sentenza giudiziaria, da allegare all'istanza;
6. gli alberi o gli arbusti siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un'area verde che comporti il miglioramento ambientale dell'area stessa;
7. gli alberi o gli arbusti rendano difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia pubblica, la realizzazione di un piano particolareggiato o di opere edili private o che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie.

Qualora ricorrano i casi di cui ai punti 1, 2 e 4 del presente comma, la situazione di fatto che determina la straordinarietà dell'abbattimento dovrà essere specificata, con apposita dichiarazione, redatta da parte tecnici competenti, ovvero sulla scorta di una perizia tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato. Qualora la situazione di fatto che determina la straordinarietà dell'abbattimento riguardi possibili danni a strutture od opere esistenti, sia pubbliche, sia private, o i casi di cui ai precedenti punti 6 e 7 del presente comma, dovrà essere presentata apposita perizia, sottoscritta da tecnico abilitato. Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto. Qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di straordinarietà saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

### **Articolo 5 - Autorizzazione all'abbattimento**

1. Chi intende abbattere piante oggetto di salvaguardia, nei casi di straordinarietà previsti dal precedente articolo, deve inoltrare domanda di autorizzazione, come da modulistica allegata, al Servizio competente, specificando le caratteristiche delle piante stesse e le ragioni dell'intervento.

2. All'istanza dovrà essere allegata la dichiarazione prevista nell'articolo precedente, redatta, a seconda dei casi, da parte di tecnici competenti, quali Corpo Forestale dello Stato, ovvero sulla scorta di una perizia tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato e competente.

3. L'Amministrazione Comunale provvederà a rilasciare l'autorizzazione, o comunicare il diniego motivato della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.
4. Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa od eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto.
5. Tale richiesta o l'eventuale sopralluogo interromperanno il termine sopra indicato, che riprenderà a decorrere dalla presentazione della nuova documentazione.
6. La mancata risposta dell'Amministrazione entro 30 giorni, ad eccezione dei casi in cui ricorra l'interruzione o la sospensione dei termini, costituisce autorizzazione implicita, in base alla ricorrenza dei principi del silenzio - assenso.
7. L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza di domanda di autorizzazione, o altri interventi volti a compromettere la vita degli alberi, comportano le sanzioni previste all'articolo 21 del presente Regolamento.
8. Le piante abbattute senza autorizzazione potranno essere sostituite con alberi della stessa specie e come indicato nella seguente tabella.
9. Il numero di individui che si consiglia di porre a dimora nel nuovo impianto sostitutivo deve essere proporzionato alle dimensioni dell'area di interesse e rispettare le distanze di impianto consigliate dal presente regolamento e quelle imposte dalla legge.

Tabella relativa alle modalità di sostituzione delle piante abbattute senza autorizzazione

ALBERO ABBATTUTO SENZA AUTORIZZAZIONE	NUOVO IMPIANTO SOSTITUTIVO
Diametro fino a cm 40	N. 2 PIANTE: diametro minimo cm 10
Diametro fino a cm 70	N. 3 PIANTE: diametro minimo cm 10
Diametro fino a cm 100	N. 4 PIANTE: diametro minimo cm 10
Diametro fino a cm 130	N. 5 PIANTE: diametro minimo cm 10
Diametro oltre cm 130	N. 7 PIANTE: diametro minimo cm 10
Modalità di sostituzione delle piante abbattute senza autorizzazione	Le dimensioni sopra citate devono essere misurate a 120 cm dal colletto.

#### **Articolo 6 – Potature**

1. La potatura è un intervento che, nelle piante ornamentali correttamente impiantate, riveste un carattere straordinario.
2. Un albero correttamente impiantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche o di situazioni particolari, quali, a titolo esemplificativo, l'essere posizionato in prossimità di strade od edifici, non necessita, di norma, di tale intervento.

3. Qualora si ravvisi la necessità di effettuare la potatura, questa è da eseguire a regola d'arte, secondo le corrette tecniche arboricole ed in relazione alle specifiche esigenze del caso, mantenendo, per quanto possibile, il naturale portamento di ogni esemplare arboreo. Per potatura a regola d'arte si intende quella definita "potatura a tutta cima" tramite tagli di ritorno che interessino branche e rami di diametro non superiore a 10 cm.

4. I periodi di potatura consigliati sono i seguenti:

- ❑ Dalla fine di novembre a marzo, durante il massimo riposo vegetativo della pianta, per la potatura secca delle latifoglie a foglia caduca e persistente. E' possibile eseguire interventi di potatura verde, nel periodo estivo, con tagli di piccole dimensioni.
- ❑ Il periodo tardo invernale per le latifoglie sempreverdi sensibili alle basse temperature.
- ❑ Il periodo tardo invernale, durante il riposo vegetativo, per le conifere.
- ❑ Tutto l'anno per gli interventi di rimonda del secco, su branche e rami morti, e per gli interventi cesori su siepi o arbusti a forma obbligata.

5. La recisione di radici con diametro maggiore di 2 cm deve essere eseguita con tagli netti.

6. E' consigliata la disinfezione degli strumenti di taglio, almeno all'inizio e al termine degli interventi, mediante l'uso di soluzioni di sali quaternari di ammonio al 1-2% o di ipoclorito di sodio al 2-3%.

7. È consigliata la disinfezione delle superfici di taglio aventi un diametro maggiore di 10 cm sui rami e sulle branche e di 2 cm sulle radici, usando appropriate quantità di agrofarmaci rameici formulati in sospensione acquosa concentrata.

8. Si consiglia di evitare:

- ❑ la capitozzatura degli esemplari arborei, poiché tale tipologia di intervento modifica negativamente il quadro morfofisiologico delle piante, con conseguenze sia sullo stato fitosanitario sia fotostatico degli individui. La capitozzatura danneggia infatti gravemente e irrimediabilmente gli alberi, in quanto favorisce l'insorgenza di patologie del legno, può rendere più instabile e pericolosa la pianta, accorcia solitamente la vita dell'albero e ne snatura la forma della chioma.
- ❑ la recisione a strappo delle radici e la lesione delle stesse con ferite laceranti, al fine di evitare l'insorgenza e la successiva propagazione di patologie radicali.

9. Si sconsiglia l'uso di attrezzi meccanici rotanti (sfrangiatori) per potare alberi, cespugli e siepi, in quanto producono lesioni fortemente lacerate, sfilacciamenti, tagli multipli nei fusti e favoriscono la propagazione di fitopatogeni da ferita

10. Si sconsiglia il taglio di rami di diametro superiore a 10 cm.. Sono ammessi interventi di potatura su rami di diametro superiore a 10 cm o in epoche non ottimali, purché eseguiti con tecniche appropriate o in caso di grave ed imminente situazione di pericolo.

11. Le capitozzature sono suggerite solo ove necessarie, per la costituzione o il mantenimento di forme obbligate e per il mantenimento delle alberature le cui chiome siano già state alterate in precedenza mediante questa tipologia di intervento.

## **Articolo 7 – Tutela dell'area di pertinenza delle alberature esistenti**

1. Per area di pertinenza delle alberature, sia relativamente alle radici sia allo spazio aereo, si intende l'area della circonferenza ideale tracciata sul terreno, avente come centro il punto centrale del tronco

dell'albero e come raggio il segmento fino alla proiezione sul terreno dei margini esterni della chioma a raggiunta maturità.

2. Tale area rappresenta la superficie necessaria a garantire la vita delle piante in condizioni soddisfacenti.

3. Nell'area di pertinenza è vietato costruire opere di qualunque genere. In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 21 del presente Regolamento.

4. Per i piccoli interventi, quali, a titolo esemplificativo, la posa di cordolature, la posa di basamenti per panchine, eccetera, è possibile derogare fino alla distanza minima dalla base del tronco di 2 metri, ad eccezione delle alberature tutelate.

5. Le aree di pertinenza, così definite, potranno essere interessate dalla posa di pavimentazioni superficiali permeabili fino alla distanza minima dalla base del tronco di 50 cm.

6. Tali pavimentazioni non dovranno alterare lo strato superficiale del terreno, né arrecare danno alla pianta.

7. Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili, quali, ad esempio, di asfalto o in calcestruzzo, si dovrà lasciare permeabile l'intera superficie dell'area di pertinenza.

Tabella per la definizione delle aree di pertinenza in funzione del diametro del fusto della pianta (misurato a 120 cm dal colletto) a maturità raggiunta

DIMENSIONI PIANTE	RAGGIO
Per piante con diametro inferiore a 20 cm ( $\varnothing < 20$ cm)	2,0 m
Per piante con diametro da 20 cm a 40 cm ( $20 \leq \varnothing < 40$ )	2,5 m
Per piante con diametro da 40 cm a 60 cm ( $40 \leq \varnothing < 60$ )	3,0 m
Per piante con diametro superiore a 60 cm ( $\varnothing \geq 60$ )	4,0 m
Arbusti	2,0 m

#### **Articolo 8 – Divieto di danneggiamento**

1. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste da norme di legge, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che provochi il danneggiamento delle piante.

2. In particolare, sono vietati i seguenti comportamenti:

- a. depositare o versare nelle aree di pertinenza delle alberature sali, oli minerali, acidi, basi, vernici e altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo, nonché sostanze fitotossiche, ad eccezione della distribuzione di sali antigelivi per motivi di sicurezza pubblica;
- b. rendere impermeabili con pavimentazioni le aree di pertinenza delle alberature;



- c. realizzare scarichi o discariche, non autorizzati, nelle aree di pertinenza delle alberature, comportamento sanzionato dagli articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo 152/2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale;
- d. effettuare ricarichi di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante nelle aree di pertinenza delle piante;
- e. servirsi di aree a bosco, a parco e comunque di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali ed artigianali in genere, ad eccezione dei casi in cui siano già state rilasciate specifiche autorizzazioni;
- f. effettuare scavi di qualsiasi natura e, in particolare, per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata, quali tubazioni per gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, e reti fognarie, che compromettano seriamente gli apparati radicali, ad eccezione dei casi in cui siano già state rilasciate specifiche autorizzazioni;
- g. affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili, qualora tale comportamento provochi danni alle piante.

3. L'aver provocato danneggiamenti alle piante o l'aver tenuto uno dei comportamenti sopra specificati, qualora non sia compromessa la vita della stessa pianta, costituisce atto vietato soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

4. L'aver provocato danneggiamenti alle piante o l'aver tenuto uno dei comportamenti sopra specificati, che comprometta la vita della pianta, costituisce abbattimento non autorizzato della stessa, con applicazione della specifica sanzione prevista dall'articolo 21 per tale fattispecie.

5. Chiunque provochi il danneggiamento di piante di proprietà comunale è tenuto a risarcire l'Amministrazione Comunale, mediante il pagamento di una somma pari al valore delle stesse, secondo i parametri fissati con apposito atto del Dirigente competente.

Tabella per la definizione della distanza critica dal colletto (distanza minima) da rispettarsi nell'esecuzione di scavi

DIAMETRO DEL FUSTO (CM) MISURATO A UN'ALTEZZA DI 120 CM DAL SUOLO	DISTANZA CRITICA (M)
Arbusti	1,0 m
Inferiore a 20 cm ( $\varnothing < 20$ )	1,0 m
Da 20 cm a 25 cm ( $20 \leq \varnothing < 25$ )	1,5 m
Da 25 cm a 37 cm ( $25 \leq \varnothing < 37$ )	2,0 m
Da 37 cm a 50 cm ( $37 \leq \varnothing < 50$ )	2,5 m
Superiore a 50 cm ( $\varnothing \geq 50$ )	3,0 m

## **Articolo 9 – Norme per gli interventi edilizi e per la difesa delle piante in area di cantiere**

1. Ogni progetto edilizio, che preveda modificazioni di un'area verde esistente, deve contenere uno o più elaborati redatti da un tecnico abilitato e competente da cui emergano chiaramente la tipologia delle aree a verde, quali, a titolo esemplificativo, prato, zone alberate o con arbusti e siepi, zone con arredi, corsi d'acqua (Canale Reale) le alberature da mettere a dimora, con indicazione del genere e della specie botanica e le opere di arredo previste.

2. Per ogni intervento che insiste su un'area verde esistente, è necessaria la presentazione dei seguenti documenti:

- ❑ elaborato cartografico e fotografico di rilievo del verde esistente, corredato delle caratteristiche botaniche e fitosanitarie delle alberature eseguite da tecnici competenti;
- ❑ elaborato cartografico di progetto nel quale sia evidenziata l'intenzione di salvaguardare il più possibile il verde esistente e, nel caso di giardini storici, sia esposta una corretta ricostruzione filologica degli assetti;
- ❑ elaborato cartografico di sovrapposizione del verde esistente e di progetto, con l'indicazione di piante, arbusti e siepi da conservare e di quelle da abbattere.

3. Nell'eventualità di un riassetto che preveda l'abbattimento di alberature esistenti oggetto di salvaguardia, il Comune potrà autorizzare l'abbattimento contestualmente al rilascio del permesso di costruire.

4. Le difformità riscontrate tra progetto e lavori eseguiti sono soggette alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 21 del presente Regolamento.

5. Gli interventi edilizi e, in particolare, quelli che interessano il sottosuolo, dovranno essere realizzati nel rispetto delle alberature, degli arbusti e delle siepi di pregio esistenti, di cui è previsto il mantenimento avendo particolare cura di non danneggiarne gli apparati radicali.

6. Nella progettazione dei parcheggi alberati, si dovranno prevedere aiuole adeguate alla dimensione che l'albero raggiungerà al suo massimo sviluppo. Le specie dovranno essere scelte in base al loro impatto sulla qualità dell'aria e in numero tale da permettere un corretto scambio di ossigeno e l'assorbimento di sostanze inquinanti. Dovranno essere favorite specie autoctone, tenendo conto dell'integrazione delle stesse nel paesaggio circostante.

7. Negli insediamenti di una certa dimensione, sia agricoli, quali ad esempio allevamenti zootecnici, bacini di stoccaggio per liquami, che industriali, artigianali e commerciali, come ad esempio stabilimenti e capannoni, si dovrà prevedere una consistente vegetazione perimetrale, al fine di creare una barriera verde capace di mitigare gli impatti sull'ambiente e scegliere specie arboree e arbustive che abbiano peculiari proprietà ad abbattere inquinanti, produrre ossigeno e attutire i rumori, favorendo le specie autoctone.

8. Gli interventi edilizi devono essere eseguiti con modalità atte a salvaguardare il verde esistente; a tal fine, in area di cantiere, sono vietati tutti i comportamenti elencati all'articolo 8 del presente Regolamento.

9. In area di cantiere, al fine di proteggere gli alberi, gli arbusti e le siepi da conservare, si devono realizzare adeguate protezioni, atte ad evitare urti e contatti con i mezzi.

10. Gli impianti di riscaldamento del cantiere dovranno essere realizzati ad una distanza minima di 5 m. dalla chioma degli alberi e dei cespugli.

11. Nel caso in cui sia necessario alzare il livello del suolo in prossimità di un albero, bisognerà salvaguardare il colletto e l'orizzonte radicale dell'albero, facendo uso di materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es: griglie, ghiaia, pietrisco) fino al livello finale della eventuale ricarica.

12. Il Comune agevola tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni.

#### **Articolo 10 – Difesa fitosanitaria**

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente in materia, prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali, che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

2. È obbligatoria la lotta contro i patogeni, indicati all'allegato 3. I proprietari, i gestori ed i conduttori dei terreni (agricoli e non) in cui si trovano piante colpite da tali patogeni, devono comunicarne immediatamente la presenza all'Ufficio Agricoltura della Città. Quest'ultimo stabilirà, previo sopralluogo, le modalità di intervento più idonee.

3. Non si possono eseguire trattamenti durante la fioritura delle piante. Il trattamento chimico è consentito soltanto qualora altri mezzi di lotta si siano rivelati inefficaci. In tal caso, si dovranno utilizzare prodotti a minor impatto ambientale, non dannosi per l'uomo, gli animali e l'ambiente, nelle dosi, nei tempi e con le modalità di distribuzione più idonee; ossia solo prodotti fitosanitari registrati.

4. L'installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori è ritenuto metodo utile al fine di contribuire al contenimento biologico degli insetti fitofagi, nonché per produrre effetti positivi sulla componente faunistica dell'ecosistema.

5. Nel caso in cui, all'interno del territorio comunale, si verificasse un forte e rilevante attacco di insetti fastidiosi (*ad es:* infanzia o altri), tale da causare significativi problemi a persone e piante, il Servizio competente del Comune dovrà comunicare le modalità d'intervento e le disposizioni cui attenersi.

#### **Articolo 11 – Scelta delle specie botaniche nei nuovi impianti e nelle sostituzioni**

1. Le piante dovranno essere messe a dimora a regola d'arte e possedere requisiti standard minimi di salute, in modo tale da assicurare la massima garanzia di attecchimento e garantire le condizioni ideali di sviluppo.

2. La scelta delle specie botaniche deve avvenire tenendo conto del luogo e della natura del terreno interessato, degli aspetti naturali, paesaggistici, ambientali e culturali del territorio in generale.

3. Dovranno essere così rispettati i seguenti criteri:

- ❑ Per interventi di rinaturalizzazione: è consentita solo la messa a dimora di alberi ed arbusti di specie autoctone. Tali interventi riguardano rimboschimenti, siepi di campagna e macchioni arbustivi, necessari a ricostruire l'equilibrio dell'ecosistema naturale originale.
- ❑ Per interventi in zona agricola: è prevista la messa a dimora di alberi ed arbusti di specie autoctone.
- ❑ Per interventi nelle zone urbane: si consiglia l'uso prevalente di latifoglie decidue, privilegiando le specie botaniche indicate nella tabella relativa agli alberi ed arbusti autoctoni consigliati e nella tabella relativa agli altri alberi consigliati allegate. Gli interventi

all'interno dell'area urbana, anche se fortemente artificiale ed antropizzata, devono mirare comunque ad un miglioramento ambientale.

4. Interventi sconsigliati: è ritenuta inopportuna la messa a dimora delle piante indicate nella tabella relativa agli alberi sconsigliati allegata, in quanto le stesse sono spesso considerate infestanti e in contrasto con lo sviluppo della vegetazione autoctona.

5. Gli interventi da effettuarsi in luoghi come cimiteri, parchi e giardini storici, non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo, laddove adeguatamente motivati e documentati da valide ragioni storiche e culturali.

## **Articolo 12 – Distanze minime nei nuovi impianti e nelle sostituzioni**

1. Per le distanze minime da rispettare nella messa a dimora di alberi e siepi in prossimità di confini, strade, ferrovie e corsi d'acqua, si applica la normativa vigente.

3. Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, le distanze minime di impianto da rispettare sono le seguenti:

Tabella delle distanze minime di impianto nelle aree verdi libere da qualsiasi vincolo o normativa

TIPOLOGIA DEGLI ALBERI	DISTANZE MINIME DI IMPIANTO	ESEMPI
Alberi che a maturità avranno un'altezza superiore a 20 m (alberi di I <sup>a</sup> grandezza)	12 m	Platani, pioppi, frassini, tigli, farnia
Alberi che a maturità avranno un'altezza compresa tra 10 m e 20 m (alberi di II <sup>a</sup> grandezza)	8 m	Acero campestre, carpino bianco
Alberi che a maturità avranno un'altezza inferiore a 10 m (alberi di III <sup>a</sup> grandezza)	6 m	Salice da ceste, mirabolano
Alberi con portamento fastigiato o piramidale	6 m	Pioppo cipressino, quercia fastigiata, carpino piramidale

## **Articolo 13 – Tutela degli alberi di pregio**

1. La città di Latiano promuove la tutela e la valorizzazione degli alberi riconosciuti di pregio a livello comunale con apposito specifico e successivo atto deliberativo della Giunta Comunale, susseguente al censimento del patrimonio verde, nonché dei filari e delle alberate, ai sensi della vigente legislazione in materia.

2. I proprietari di alberi di pregio devono adottare tutti gli accorgimenti utili e necessari, al fine di proteggere gli alberi da eventuali agenti nocivi, eliminando le cause di danno alla vitalità degli stessi.

3. La città di Latiano potrà contribuire alla conservazione degli alberi di pregio.

#### **Articolo 14 – Interventi sugli alberi di pregio**

1. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale, nonché potature da eseguirsi sugli alberi di pregio devono essere autorizzati dal Comune.
2. Il mancato adempimento delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione determina l'automatica revoca della stessa e l'applicazione delle relative sanzioni.
3. Sono consentiti interventi sugli esemplari allevati per anni in forma obbligata e per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità.
4. Il proprietario è tenuto a conservare la forma della chioma più opportuna a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

#### **Articolo 15 – Sostituzioni a seguito di abbattimenti di alberi di pregio**

1. In caso di abbattimento autorizzato di alberi di pregio, in sostituzione degli stessi potranno essere poste a dimora piante della stessa specie, salvo diverse disposizioni del Comune.
2. Gli impianti di sostituzione dovranno avvenire come indicato nella seguente tabella:

Tabella relativa alle modalità di sostituzione degli alberi di pregio

<b>ALBERO ABBATTUTO</b>	<b>NUOVO IMPIANTO SOSTITUTIVO</b>
Diametro inferiore a 50 cm ( $\varnothing < 50$ )	N. 1 PIANTA: classe di circonferenza minima 6-8 cm
Diametro da 50 cm a 100 cm ( $50 \leq \varnothing < 100$ )	N. 1 PIANTA: classe di circonferenza minima 8-10 cm
Diametro superiore a 100 cm ( $\varnothing \geq 100$ )	N. 1 PIANTA: classe di circonferenza minima 10-12 cm

Le dimensioni sopra citate devono essere misurate a 120 cm. dal colletto.

3. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale, nonché potature da eseguirsi sugli alberi di pregio, che non siano preventivamente autorizzati sono soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 21 del presente Regolamento.

#### **Articolo 16 – Salvaguardia dei parchi e giardini di significato storico, architettonico ed ambientale**

1. Gli interventi, anche di manutenzione, che interessano parchi e giardini di pregio con caratteristiche di significato storico, architettonico ed ambientale, sono consentiti se diretti alla conservazione di tali aree verdi e al ripristino delle originarie caratteristiche. Ovviamente sono fatti salvi gli interventi tesi al restauro ed al rinnovamento dell'area soprattutto in relazione al fisiologico deperimento delle piante originarie e al progredire naturale dei cicli biologici dei soggetti vegetali.
2. Gli interventi di cui al primo comma, devono avvenire nel rispetto del presente regolamento e previa presentazione al Servizio competente di un apposito progetto, approvato dall'U.T.C., sentito il parere del Servizio che ha funzioni relative alla manutenzione del verde.

## **Articolo 17 – Ambito di applicazione e destinatari**

1. Le disposizioni che seguono si applicano a tutte le aree adibite a verde pubblico, quali parchi, giardini o verde pubblico in genere, di proprietà o in gestione da parte dell'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 18 – Comportamenti vietati**

1. Nelle aree adibite a verde pubblico sono vietati i seguenti comportamenti:

- a. scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area verde;
- b. collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari alle piante;
- c. addestrare cani.

2. Le sanzioni per la mancata osservanza dei divieti sopra riportati sono indicate nell'articolo 21 del presente Regolamento.

3. Sono altresì vietati anche i seguenti comportamenti, sanzionati, secondo casi specifici, dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale e dai Regolamenti:

- accendere fuochi;
- imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne o gli arredi;
- alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo e il tappeto erboso;
- danneggiare o tagliare alberi e arbusti o parti di essi come sanzionato;
- inquinare il terreno, le fontane, i corsi e le raccolte d'acqua, nonché abbandonare rifiuti di qualsiasi genere come sanzionato dagli articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo 152/2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale;
- danneggiare in qualsiasi modo le strutture, le infrastrutture e le attrezzature esistenti, quali sedili, panchine, giochi per ragazzi, muretti e specchi d'acqua;
- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- tenere incustoditi animali così da provocare danni a persone e/o cose, salvo in questi casi l'applicazione di disposizioni penali in materia;
- permettere al proprio animale, o ad un animale in propria custodia, di imbrattare i viali ed i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a provvedere personalmente, con i mezzi opportuni, al mantenimento o al ripristino del decoro e dell'igiene del luogo;
- accedere alle aree di verde pubblico con qualsiasi veicolo a motore.

## **Articolo 19 - Comportamenti ed azioni soggetti ad autorizzazione**

1. Nelle aree adibite a verde pubblico, il Comune, previa apposita richiesta dei singoli cittadini, enti pubblici o privati, società, gruppi o associazioni, può autorizzare le seguenti attività:

- ❑ introdurre veicoli a motore per particolari esigenze;
- ❑ organizzare assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- ❑ installare attrezzature mobili;
- ❑ campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio;
- ❑ accendere fuochi per la preparazione di braci e carbonelle ed accendere petardi e fuochi d'artificio;
- ❑ mettere a dimora piante ed introdurre animali selvatici;
- ❑ raccogliere semi, frutti ed erbe selvatiche;
- ❑ esercitare forme di commercio o altre attività;
- ❑ utilizzare immagini delle aree a verde pubblico per scopi pubblicitari;
- ❑ affiggere e distribuire avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa;
- ❑ entrare a cavallo o introdurre altri animali di grossa taglia.

2. Nel caso in cui le precedenti attività vengano svolte senza autorizzazione è prevista la sanzione amministrativa di cui all'articolo 21 del presente Regolamento.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 20 – Vigilanza**

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono il responsabile del servizio verde pubblico, gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato e tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

2. Le violazioni amministrative vengono accertate secondo quanto previsto dalla Legge n. 689 del 1981.

### **Articolo 21 – Sanzioni**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dall'articolo 16 della Legge n. 3/2003, in misura differenziata, a seconda della gravità della violazione, nel seguente modo:

ARTICOLI VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE
4	<b>MANCATA COMUNICAZIONE OD ABBATTIMENTO NON AUTORIZZATO DI ALBERI</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIAMETRO DA 25 CM A 35 CM</li> </ul>	da € 30 a € 240
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIAMETRO DA 35 CM A 50 CM</li> </ul>	da € 50 a € 400
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIAMETRO SUPERIORE A 50 CM</li> </ul>	da € 70 a € 500
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MANCATO RISPETTO DELL'AREA DI PERTINENZA</li> </ul>	da € 30 a € 240
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DANNEGGIAMENTI SPECIFICI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE O DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006 – TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA AMBIENTALE</li> </ul>	da € 25 a € 500
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIFFORMITA' ESECUTIVA DAL PROGETTO</li> </ul>	da € 70 a € 500
14 –15	<b>ABBATTIMENTO DI ALBERI DI PREGIO O TUTELATI</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABBATTIMENTO SENZA AUTORIZZAZIONE</li> </ul>	da € 100 a € 500
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ESECUZIONE DI INTERVENTI VIETATI</li> </ul>	da € 60 a € 480
18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COMPORAMENTI VIETATI</li> </ul>	da € 25 a € 500
19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COMPORAMENTI ED AZIONI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE</li> </ul>	da € 25 a € 160
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ESECUZIONE DI INTERVENTI VIETATI - DANNEGGIAMENTI ED ALTRE IPOTESI DI COMPORAMENTI ILLECITI</li> </ul>	da € 60 a € 480



2. Responsabile del procedimento sanzionatorio amministrativo è il Dirigente del Servizio comunale specificamente individuato dall'Amministrazione nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente.
3. Questi è tenuto a ricevere i verbali di contestazione elevati ed il rapporto degli organismi che hanno effettuato l'accertamento dell'illecito.
4. Il medesimo Dirigente è tenuto a ricevere gli scritti difensivi e documentali, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge n. 689 del 1981 e a sentire gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, avvalendosi, se del caso, della facoltà di delega ad altro Funzionario del Servizio.
5. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689 del 1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.
6. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro il termine sopra indicato, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte del predetto dirigente, verrà effettuata ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 689 del 1981.
7. Gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo di bilancio e la loro destinazione sarà vincolata ad interventi sul verde pubblico o ad iniziative di rinaturalizzazione e di recupero ambientale.
8. L'eventuale aggiornamento, in base ai dati ISTAT, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento sarà deliberato con atto della Giunta Comunale.

## **Articolo 22 – Norma finale**

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti.

Allegato 1 – Comunicazione per l'abbattimento di alberi morti

Al Dirigente dell'Ufficio Urbanistica  
della Città di Latiano  
via Battisti, 4  
72022 LATIANO (Br)

Il sottoscritto..... nato a..... il.....  
residente in..... via..... n° .....Tel.  
....., in qualità di:

- proprietario;
- Amministratore del Condominio.....
- altro .....

dell'area su cui insistono gli alberi

COMUNICA

la necessità di dover abbattere n. .... albero/i situato/i in un immobile sito nella città di Latiano (Loc.  
.....) via ..... n. ....

identificato al catasto al Foglio ..... mappale .....

DATI TECNICI:

Albero di pregio (barrare se di pregio) *	Genere e specie	Altezza (m)	Circonferenza (cm) (misurata a 120 cm di altezza dal suolo)	Motivazione:
<input type="checkbox"/>				Morte della pianta
<input type="checkbox"/>				Morte della pianta
<input type="checkbox"/>				Morte della pianta
<input type="checkbox"/>				Morte della pianta
<input type="checkbox"/>				Morte della pianta
<input type="checkbox"/>				Morte della pianta

Latiano, li .....

firma

ALLEGATI:

- 1) - Planimetria dell'area con individuazione dell'immobile e dell'albero/i
- 2) - Fotografia/e attestante lo stato di fatto dell'albero/i
- 3) - Relazione di un tecnico abilitato e competente (facoltativa)

\* Sono alberi di pregio quelli vincolati a livello comunale

Allegato 2 – Domanda di autorizzazione per l'abbattimento

Marca da bollo secondo legge

Al Dirigente dell'Ufficio Urbanistica  
della città di Latiano  
via Battisti, 4  
72022 LATIANO (Br)

Il sottoscritto..... nato a..... il.....  
residente in..... via..... n° .....Tel.  
....., in qualità di:

- proprietario;
- Amministratore del Condominio.....
- altro .....

dell'area su cui insistono gli alberi

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione per l'abbattimento di n. .... albero/i situato/i in un immobile sito nella  
Città di Latiano (Loc. ....) via ..... n. ....

identificato al catasto al Foglio ..... mappale .....

**DATI TECNICI:**

Albero di pregio (barrare se di pregio) *	Genere e specie	Altezza (m)	Circonferenza (cm) (misurata a 120 cm di altezza dal suolo)	Motivazione:
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Latiano, li .....

firma

\_\_\_\_\_

**ALLEGATI:**

- 1) - Planimetria dell'area con individuazione dell'immobile e dell'albero/i
- 2) - Fotografia/e attestante lo stato di fatto dell'albero/i
- 3) - Relazione di un tecnico abilitato e competente (facoltativa)

\* Sono alberi di pregio quelli vincolati a livello comunale

1. È obbligatoria, allo stato attuale, la lotta contro i seguenti patogeni:

- VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (virus della *Sharka*), D.M. 29 NOVEMBRE 1996: questo virus attacca prevalentemente diverse specie appartenenti al genere *Prunus* di interesse agrario ed ornamentale. Tra queste ultime: *P. tormentosa*, *P. triloba*, *P. blireiana*.
- PROCESSIONARIA DEL PINO (*Thaumetopoea pityocampa*), D.M. 17 APRILE 1998: in linea generale, vengono colpiti prevalentemente il *Pinus nigra* ed il *Pinus silvestris*. L'insetto può attaccare anche gli altri alberi appartenenti al genere *Pinus* (*P. halepensis*, *P. pinea* e *P. pinaster*), più raramente *P. strobus*, eccezionalmente i generi *Larix* e *Cedrus*.
- CANCRO COLORATO DEL PLATANO (*Ceratocystis fimbriata f.s. platani*), D.M. 17 APRILE 1998: questo fungo colpisce piante del genere *Platanus* (*P. orientalis*, *P. occidentalis*, *P. acerifolia*).
- COCCINIGLIA DI S. JOSÈ (*Quadraspidiotus perniciosus*), D.M. 17 APRILE 1998: questo insetto colpisce prevalentemente meli, peri, nespoli, drupacee e molte altre specie.
- COLPO DI FUOCO BATTERICO (*Erwinia amylovora*), D.M. 10 SETTEMBRE 1999 N. 356: vengono colpite prevalentemente piante appartenenti alla famiglia delle Rosacee coltivate, ornamentali e spontanee.
- FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE, D.M. 31 MAGGIO 2000 N. 32442: questo fitoplasma colpisce le viti coltivate (*Vitis vinifera*). Alcune viti ornamentali vengono ugualmente colpite dal fitoplasma, ma non manifestano sintomatologia. La lotta obbligatoria prevede il controllo chimico del suo vettore *Scaphoideus titanus*.
- PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME (*Rhynchophorus ferrugineus*): questo litofago colpisce maggiormente le piante di palma penetrando all'interno del tronco della pianta producendo successivamente l'ingiallimento delle foglie fino alla morte della pianta stessa. La lotta immediata consiste nell'intervento di tagliare l'intero tronco distruggendo tutte le parti vegetali mediante bruciatura.

## Allegato 4 – Calcolo dell'indennizzo

1. Nei casi previsti dal presente regolamento o per determinare i danni agli ambiti di proprietà comunale provocati da veicoli, nel caso di incidenti stradali, il Comune valuterà l'indennizzo dovuto alla città in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.
  
2. Il valore ornamentale rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle e planimetrie allegate.
  
3. L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula:  
$$I = V. o.$$
  - I = indennizzo spettante alla città;
  - V. o. = valore ornamentale.

Metodologia per la stima del valore ornamentale:

### 4. Valore ornamentale:

- $V. o. = (a \times b \times c \times d \times e)$

5. a = **PREZZO DI VENDITA AL DETTAGLIO**: il valore a da utilizzare è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta in zolla della stessa specie e varietà di quella che si vuole stimare, appartenenti alle classi di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 16-18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,5-3,0 m), secondo i prezzi di vendita al dettaglio riportati dall'Elenco Prezzi, realizzato dall'*Assoverde*, aggiornato all'anno in cui si effettua la stima del valore ornamentale o alla sua ultima edizione, oppure, qualora la specie non sia riportata in Elenco, dalle quotazioni dei vivai locali.

Questo valore porta all'interno del procedimento di stima il significato del costo di acquisto del soggetto giovane, più o meno elevato a seconda del costo della piantina del vivaio.

**6. b = INDICE RELATIVO AL VALORE ESTETICO E ALLO STATO FITOSANITARIO:**

Figura 1 - Valori relativi all'indice b

<b>INDICE B</b>	
<b>10</b>	<b>=</b> <b>pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare</b>
<b>9</b>	<b>=</b> <b>pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare</b>
<b>8</b>	<b>=</b> <b>pianta sana, vigorosa, in gruppo</b>
<b>7</b>	<b>=</b> <b>pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare</b>
<b>6</b>	<b>=</b> <b>pianta sana, media vigoria, facente parte di un filare</b>
<b>5</b>	<b>=</b> <b>pianta sana, media vigoria, in gruppo</b>
<b>3</b>	<b>=</b> <b>pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare</b>
<b>2</b>	<b>=</b> <b>pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o mal formata, in gruppo o solitaria</b>
<b>1</b>	<b>=</b> <b>pianta senza vigre, malata</b>

**7. c = INDICE RELATIVO ALLA LOCALIZZAZIONE:**

Figura 2 - Valori relativi all'indice c

<b>INDICE C</b>	
<b>10</b>	<b>=</b> <b>centro città</b>
<b>8</b>	<b>=</b> <b>media periferia</b>
<b>6</b>	<b>=</b> <b>periferia</b>
<b>4</b>	<b>=</b> <b>parchi esterni</b>
<b>2</b>	<b>=</b> <b>zone rurali</b>

8.  $d$  = INDICE RELATIVO ALLE DIMENSIONI:

Figura 3 - Valori relativi all'indice  $d$

CIRCONFERENZA (CM)	INDICE D	CIRCONFERENZA (CM)	INDICE D
Da 25 a 40 ( $25 \leq cfr < 40$ )	1,0	Da 220 a 240 ( $220 \leq cfr < 240$ )	21
Da 40 a 50 ( $40 \leq cfr < 50$ )	1,4	Da 240 a 260 ( $240 \leq cfr < 260$ )	22
Da 50 a 60 ( $50 \leq cfr < 60$ )	2,0	Da 260 a 280 ( $260 \leq cfr < 280$ )	23
Da 60 a 70 ( $60 \leq cfr < 70$ )	2,8	Da 280 a 300 ( $280 \leq cfr < 300$ )	24
Da 70 a 80 ( $70 \leq cfr < 80$ )	3,8	Da 300 a 320 ( $300 \leq cfr < 320$ )	25
Da 80 a 90 ( $80 \leq cfr < 90$ )	5,0	Da 320 a 340 ( $320 \leq cfr < 340$ )	26
Da 90 a 100 ( $90 \leq cfr < 100$ )	6,4	Da 340 a 360 ( $340 \leq cfr < 360$ )	27
Da 100 a 110 ( $100 \leq cfr < 110$ )	8,0	Da 360 a 380 ( $360 \leq cfr < 380$ )	28
Da 110 a 120 ( $110 \leq cfr < 120$ )	9,5	Da 380 a 400 ( $380 \leq cfr < 400$ )	29
Da 120 a 130 ( $120 \leq cfr < 130$ )	11,0	Da 400 a 420 ( $400 \leq cfr < 420$ )	30
Da 130 a 140 ( $130 \leq cfr < 140$ )	12,5	Da 420 a 440 ( $420 \leq cfr < 440$ )	31
Da 140 a 150 ( $140 \leq cfr < 150$ )	14,0	Da 440 a 460 ( $440 \leq cfr < 460$ )	32
Da 150 a 160 ( $150 \leq cfr < 160$ )	15,0	Da 460 a 480 ( $460 \leq cfr < 480$ )	33
Da 160 a 170 ( $160 \leq cfr < 170$ )	16,0	Da 480 a 500 ( $480 \leq cfr < 500$ )	34
Da 170 a 180 ( $170 \leq cfr < 180$ )	17,0	Da 500 a 600 ( $500 \leq cfr < 600$ )	35
Da 180 a 190 ( $180 \leq cfr < 190$ )	18,0	Da 600 a 700 ( $600 \leq cfr < 700$ )	40
Da 190 a 200 ( $190 \leq cfr < 200$ )	19,0	Da 700 a 800 ( $700 \leq cfr < 800$ )	45
Da 200 a 220 ( $200 \leq cfr < 220$ )	20,0	Superiore a 800 ( $cfr > 800$ )	50

**9. e = DEPREZZAMENTO:**

Figura 4 - Valori relativi all'indice e

<b>%</b>		<b>DEPREZZAMENTO</b>	<b>INDICE E</b>
0	=	assenza di interventi <i>deprezzati</i>	1
10	=	potatura leggera	0,9
30	=	potatura forte di branche principali	0,7
50	=	dendrochirurgia su cavità	0,5
70	=	potatura forte più dendrochirurgia	0,3



## Tabella

Tabella 1 – Alberi e arbusti autoctoni consigliati

ALBERI AUTOCTONI CONSIGLIATI	
<i>ACER CAMPESTRE L.</i>	ACERO CAMPESTRE
<i>ALNUS GLUTINOSA L.</i>	ONTANO NERO
<i>CARPINUS BETULUS L.</i>	CARPINO BIANCO
<i>CELTIS AUSTRALIS L.</i>	BAGOLARO
<i>FRAXINUS EXCELSIOR L.</i>	FRASSINO COMUNE
<i>FRAXINUS ORNUS L.</i>	ORNIELLO
<i>FRAXINUS OXYCARPA BIEP.</i>	FRASSINO MERIDIONALE
<i>JUGLANS REGIA L.</i>	NOCE
<i>MALUS SYLVESTRIS MILLER</i>	MELO SELVATICO
<i>MORUS ALBA L.</i>	GELSO BIANCO
<i>MORUS NIGRA L.</i>	GELSO NERO
<i>POPULUS ALBA L.</i>	PIOPPO BIANCO
<i>POPULUS CANESCENS AIT S.</i>	PIOPPO GRIGIO
<i>POPULUS NIGRA VAR. ITALICA DUROI</i>	PIOPPO CIPRESSINO
<i>POPULUS NIGRA L.</i>	PIOPPO NERO
<i>PRUNUS AVIUM L.</i>	CILIEGIO
<i>PYRUS PYRASTER BURGSD.</i>	PERO SELVATICO
<i>QUERCUS PEDUNCULATA EHRH.</i>	FARNIA
<i>SALIX ALBA L.</i>	SALICE BIANCO
<i>SALIX FRAGILIS L.</i>	SALICE FRAGILE
<i>SALIX TRIANDRA L.</i>	SALICE DA CESTE
<i>TILIA PLATHYPHILLOS SCOP.</i>	TIGLIO NOSTRALE
<i>ULMUS MINOR MILLER</i>	OLMO CAMPESTRE

ARBUSTI AUTOCTONI CONSIGLIATI	
<i>CORNUS MAS L.</i>	CORNIOLO
<i>COLUTEA ARBORESCENS L.</i>	VESCICARIA
<i>CORNUS SANGUINEA L.</i>	SANGUINELLA
<i>CORYLUS AVELLANA L.</i>	NOCCIOLO
* <i>CRATAEGUS MONOGYNA JACQ.</i>	BIANCOSPINO COMUNE
* <i>CRATAEGUS OXYACANTHA L.</i>	BIANCOSPINO COMUNE
<i>EUONYMUS EUROPAEUS L.</i>	FUSAGGINE
<i>FRANGULA ALNUS MILLER.</i>	FRANGOLA
<i>HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.</i>	OLIVELLO SPINOSO
<i>HUMULUS LUPULUS L.</i>	LUPPOLO
<i>LIGUSTRUM VULGARE L.</i>	LIGUSTRO
<i>LONICERA CAPRIFOLIUM L.</i>	CAPRIFOGLIO
<i>PRUNUS SPINOSA L.</i>	PRUGNOLO
<i>RHAMNUS CATHARTICUS L.</i>	SPINO CERVINO
<i>ROSA CANINA L.</i>	ROSA CANINA
<i>SALIX CAPREA L.</i>	SALICONE
<i>SALIX CINEREA L.</i>	SALICE GRIGIO
<i>SALIX ELAEAGNOS L.</i>	SALICE DI RIPA
<i>SALIX PURPUREA L.</i>	SALICE ROSSO
<i>SAMBUCUS NIGRA L.</i>	SAMBUCO
<i>SORBUS DOMESTICA L.</i>	SORBO
<i>TAXUS BACCATA L.</i>	TASSO
<i>TILIA CORDATA MILLER.</i>	TIGLIO SELVATICO
<i>ULMUS LAEVIS PALLAS</i>	OLMO BIANCO
<i>VIBURNUM OPULUS L.</i>	PALLON DI MAGGIO
<i>VIBURNUM LANTANA L.</i>	LANTANA

Tabella 2 – Altri alberi consigliati

ALTRI ALBERI CONSIGLIATI	
<i>FICUS CARICA L.</i>	FICO
<i>MALUS DOMESTICA L.</i>	MELO
<i>MESPILUS GERMANICA L.</i>	NESPOLO
<i>PRUNUS ARMENIACA L.</i>	ALBICOCCO
<i>PRUNUS CERASIFERA EHRH.</i>	MIRABOLANO
<i>PRUNUS CERASUS L.</i>	AMARENA
<i>PRUNUS DOMESTICA L.</i>	SUSINO
<i>PRUNUS PERSICA L.</i>	PESCO
<i>PUNICA GRANATUM L.</i>	MELOGRANO
<i>PYRUS COMMUNIS L.</i>	PERO
<i>SALIX VIMINALIS L.</i>	SALICE DA VIMINI
<i>VITIS VINIFERA L.</i>	VITE

Tabella 3 – Alberi sconsigliati

ALBERI SCONSIGLIATI	
<i>ACER NEGUNDO L.</i>	NEGUNDO
<i>AILANTHUS ALTISSIMA MILL. SWIN</i>	AILANTO
<i>AMORPHA FRUTICOSA L.</i>	INDACO BASTARDO
<i>BROUSSONETIA PAPYRIFERA VENT.</i>	GELSO DA CARTA
<i>CUPRESSUS ARIZONICA GREENE</i>	CIPRESSO DELL'ARIZONA
<i>POPULUS X EUROAMERICANA (POPULUS CANADENSIS)</i>	PIOPPO IBRIDO

Tabella 4 – Specie sconsigliate per motivi fitosanitari

SPECIE SCONSIGLIATE PER MOTIVI FITOSANITARI
<i>CHAENOMELES SPP.</i>
<i>COTONEASTER SPP.</i>
<i>CRATAEGUS SPP.</i>
<i>CYDONIA SPP.</i>
<i>ERIOBOTRYA SPP.</i>
<i>MALUS SPP.</i>
<i>PYRACANTHA SPP.</i>
<i>PYRUS SPP.</i>
<i>SORBUS SPP.</i>

Tabella 5 - Specie consigliate perché non a rischio di fuoco batterico

SPECIE CONSIGLIATE PERCHÉ NON A RISCHIO DI FUOCO BATTERICO	
<i>BACCARIS SPP.</i>	SENECIONE
* <i>BERBERIS VULGARIS L.</i>	CRESPINO
<i>CARAGANA SPP.</i>	CARAGNA
<i>CITRUS SPP.</i>	LIMONE DA SIEPE
* <i>COLUTEA ARBORESCENS L.</i>	VESCICARIA
* <i>CORNUS MAS L.</i>	CORNILOLO
* <i>CORNUS SANGUINEA L.</i>	SANGUINELLA
<i>CORONILLA EMERUS L.</i>	CORONILLA
<i>EUONIMUS INCANUS L.</i>	OLIVO DI BOEMIA
<i>FONTANESIA SPP.</i>	FONTANESIA
<i>GRISELINA SPP.</i>	GRISELINIA
<i>HAMAMELIS SPP.</i>	NOCIOLO DELLA STREGA
* <i>HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.</i>	OLIVELLO SPINOSO
* <i>ILEX AQUIFOLIUM L.</i>	AGRIFOGLIO
* <i>LABURNUM ANAGYROIDES MEDICUS</i>	MAGGIOCIONDOLO
* <i>LIGUSTRUM VULGARE L.</i>	LIGUSTRO
<i>OSMANTHUS SPP.</i>	OSMANTO
<i>PHYLLIREA SPP.</i>	FILLIREA
<i>PITTOSPORUM SPP.</i>	PITTOSPORO
* <i>RHAMNUS CATHARTICUS L.</i>	SPINO CERVINO
* <i>SALIX CINEREA L.</i>	SALICE GRIGIO
* <i>SALIX ELAEAGNOS SCOP.</i>	SALICE RIPARIOLO
* <i>SALIX PURPREA L.</i>	SALICE ROSSO
<i>VIBURNUM OPULUS L.</i>	PALLON DI MAGGIO

N.B.:

Nel presente regolamento sono stati inseriti anche alberi che non hanno attinenza con il territorio comunale per eventuali possibilità e sperimentazioni di utilizzo futuro.